

ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

Per la Sig.ra [OMISSIS] rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al presente atto, dagli Avv.ti Francesco Leone (c.f. LNEFNC80E28D976S; fax n. 091 7722955; francescoleone@pec.it), Simona Fell (c.f. FLLSMN85R68G273D; fax: n. 091 7722955; pec: simona.fell@pec.it) e Raimonda Riolo (c.f. RLIRND88P46A089B, fax 0917722955; pec: raimonda.riolo@pec.it), ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi sito in Palermo, via della libertà n. 62 e con domicilio digitale eletto come da PEC da Registri di Giustizia, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria al fax 0917722955 ovvero ai seguenti indirizzi di PEC: francescoleone@pec.it; simona.fell@pec.it; raimonda.riolo@pec.it;

CONTRO

- **il Ministero della Difesa** nella persona del Ministro *pro tempore*;
- **il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**, nella persona del rappresentante legale *pro tempore*;
- **il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri- Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento-Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami**, per

l'ammissione al 14° corso triennale (2024-2027) di 626 Allievi Marescialli del ruolo di ispettore dell'Arma dei Carabinieri, nella persona del rappresentante legale *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI

- dei soggetti che verranno individuati non appena l'Amministrazione esiterà l'istanza di accesso alle generalità dei controinteressati inoltrata a mezzo pec agli uffici competenti in data 12 settembre 2024. Si evidenzia, infatti, che la graduatoria di merito del concorso si limita ad indicare i soli nominativi dei concorrenti e non anche le ulteriori generalità strumentali ad effettuare autonomamente la notificazione del ricorso;

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- dell'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova orale del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 14° corso triennale (2024–2027) di 626 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri, affisso in data [OMISSIS] u.s. nei locali di svolgimento della selezione, nella parte in cui ha attribuito all'odierna ricorrente un insufficiente punteggio di [OMISSIS]

- della c.d. scheda di dettaglio riguardante la prova orale sostenuta da parte ricorrente in data 17 giugno 2024 che ha attribuito alla ricorrente l'insufficiente punteggio complessivo di [OMISSIS] resa nota in data 26 agosto 2024 in esito ad apposita istanza di accesso agli atti;

- del verbale n. 42 del 31 maggio 2024 del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 14° corso triennale (2024–2027) di 626 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori

dell'Arma dei Carabinieri, con il quale la commissione di concorso ha individuato le modalità di svolgimento e valutazione della prova orale senza però esplicitare i criteri di giudizio, pubblicato sulla pagina web riepilogativa della selezione;

- del verbale n.50 del 17 giugno 2024 stilato dalla commissione di concorso all'esito della sessione giornaliera della prova orale del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 14° corso triennale (2024–2027) di 626 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri, nella parte in cui non ha esplicitato alcun criterio valutativo, limitandosi a rinviare per la valutazione al verbale n. 42 del 31 maggio 2024. Reso noto a parte ricorrente in data 26 agosto 2024 all'esito di apposita istanza di accesso agli atti;

- ove occorra e per quanto di ragione dell'articolo 14 del bando con cui è stato indetto il Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 14° corso triennale (2024–2027) di 626 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori, adottato con decreto dell'1 febbraio 2024;

- dell'allegato C al bando di concorso nella parte in cui al suo punto 3 rubricato "Prova orale" ha omesso di indicare i criteri di valutazione della prova;

- di tutti gli atti esibiti alla parte ricorrente in esito ad apposta istanza di accesso agli atti lo scorso 26 agosto nella parte in cui recano una valutazione insufficiente e dichiarano l'esclusione della stessa dal prosieguo dell'iter concorsuale;

- dei provvedimenti recanti l'esito delle prove facoltative (inglese e informatica) e della valutazione titoli, pubblicati sulla pagina web dedicata al concorso (rispettivamente in data

9 luglio, 18 luglio, 23 luglio e 24 luglio uu.ss.), nella parte in cui non compare il nominativo della ricorrente in quanto non ammessa a tali step di prova;

- del decreto M_D AB5933 REG2024 0479392 del 19 agosto 2024 recante l'approvazione della graduatoria finale di merito dei candidati idonei al concorso pubblico, per l'ammissione al 14° Corso Triennale per 626 (elevati a 664) Allievi Marescialli, pubblicata sulla pagina web dedicata alla selezione lo scorso 30 agosto, nella parte in cui non include il nominativo dell'odierna ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche solo potenzialmente lesivo della posizione dell'odierna parte ricorrente;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

del diritto di parte ricorrente a sostenere nuovamente la prova orale dinnanzi ad una Commissione in composizione differente, previa determinazione dei criteri di valutazione;

E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento di convocazione della ricorrente a sostenere nuovamente la prova orale dell'esame del concorso in oggetto e innanzi ad una Commissione in composizione differente, previa determinazione dei criteri di valutazione.

Si premette in

FATTO

Con decreto dell'1 febbraio 2024 è stato pubblicato il bando che ha indetto il «*concorso pubblico, per l'ammissione al 14° Corso Triennale per 626 (elevati a 664) Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri*».

Tale selezione, indetta annualmente al fine di alimentare il ruolo dei sottoufficiali, di concerto con quanto previsto dalla normativa generale¹, ha previsto lo svolgimento di molteplici prove, segnatamente:

1. Prova preliminare;
2. Prova scritta di conoscenza della lingua italiana;
3. Prova di efficienza fisica;
4. Accertamenti psico-fisici;
5. Accertamenti attitudinali;
- 6. Prova orale;**
7. Prova facoltativa lingua straniera;
8. Prova facoltativa di informatica;
9. Valutazione titoli

10. Corso formativo.

L'odierna ricorrente, in possesso di tutti i requisiti per la partecipazione al concorso, ha presentato rituale domanda di iscrizione ed è stata ammessa all'iter selettivo in questione.

La stessa, motivata dal sogno di vestire la divisa, ha svolto le molteplici prove previste con estremo impegno e dedizione, riuscendo a superare brillantemente sia la prova preselettiva che quella scritta di conoscenza italiana e ad ottenere, inoltre, la piena idoneità psicofisica ed attitudinale al ruolo (all'esito di prove di efficienza fisica, psicofisica e attitudinale).

¹ Indicata all'art. 684 e ss. de d.lgs. n.66/2010

Sicché dopo il proficuo svolgimento dei numerosi ed impegnativi *step* di prova suddetti la [OMISSIS] è stata ammessa a sostenere la successiva ed effettivamente ultima fase obbligatoria di valutazione, quella orale.

Tale ultima prova è stata individuata dall'articolo 14 della *lex specialis* che, tuttavia, si è limitato a prevedere «*I candidati risultati idonei al termine degli accertamenti attitudinali di cui al precedente articolo 13 saranno ammessi a sostenere la prova orale*» e ha demandato la specifica regolamentazione del «*Contenuto e modalità della prova sono indicati nel citato allegato C*».

A sua volta, il ripetuto allegato C al bando, per quanto qui interessa, al suo paragrafo 3 riguardante l'espressa regolamentazione della prova orale in questione, ne ha indicato la durata e il contenuto («*La prova, della durata indicativamente di venti minuti e comunque non oltre i trenta minuti, consisterà in una interrogazione su argomenti tratti da tre tesi estratte a sorte, una per ciascuna delle materie di cui alle successive tabelle*») nonché le specifiche materie e gli argomenti oggetto di valutazione per ciascuna di esse.

Ai fini della valutazione dei concorrenti l'allegato in questione ha, in ultimo, precisato «*Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno 18/30, costituito dalla media dei voti riportati in ciascuna materia. Tale punteggio sarà utile per la formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 18 del bando*».

Sempre circa la regolamentazione della prova di cui trattasi, prima dell'avvio della sessione di esame, la p.a. concorsuale ha anche pubblicato sulla pagina web dedicata al concorso il verbale n. 42 del 31 maggio 2024 avente in oggetto la predeterminazione delle modalità di svolgimento della prova medesima.

A ben vedere, però, il documento in riferimento, in aggiunta a quanto già previsto dalla *lex specialis* ha solamente indicato il numero di quesiti da sorteggiare per ciascuna materia di esame e le modalità di somministrazione degli stessi.

In proposito è stato, invero, previsto «:«*i candidati saranno assegnati alla Commissione e alla Sottocommissione mediante sorteggio da effettuarsi il giorno della prova dinanzi agli interessati. I quesiti per ciascuna materia e la loro formulazione ai candidati verranno tratti dalle tesi stabilite nell'allegato "C" del bando rispettivamente suddivise in:*

- 12 (dodici) tesi di *"Storia Contemporanea"*;

-7 (sette) tesi di *"Geografia"*;

-6 (sei) tesi di *Costituzione e Cittadinanza Italiana"*

La prova orale della durata massima di trenta minuti, consisterà in una interrogazione su argomenti tratti dalle tre tesi estratte a sorte dal candidato prima dell'inizio della prova orale, una per ciascuna delle materie sopra indicate.

*I membri della Commissione e della Sottocommissione, avuta contezza delle tesi estratte dal candidato per ogni materia, sceglieranno gli argomenti tratti dalle tesi selezionate su cui elaborare le domande da sottoporre ai concorrenti. Gli argomenti delle tesi di "Storia Contemporanea", *Costituzione e Cittadinanza italiana" sono elencati e separati da un punto e virgola. Le tesi di "Geografia" per ogni argomento, risultano contraddistinte dalle prime lettere dell'alfabeto».*

In ordine alla valutazione dei concorrenti, invece, il verbale in questione si è limitato a ripetere in maniera asettica quanto previsto dal bando circa la soglia di idoneità prevista (18/30), risultante dalla media dei voti parziali ottenuti per ciascuna materia « A ciascun candidato verrà attribuito un voto in trentesimi per ogni materia. Il voto finale risulterà dalla media aritmetica dei tre voti riportati in ogni singola materia oggetto di interrogazione. Sarà idoneo il concorrente che riporterà un punteggio di merito di almeno 18/30 (diciotto/trentesimi).»

Da ultimo, **invocando la normativa generale di riferimento**, il detto provvedimento ha previsto «*Al termine di ogni sessione di esame verrà affisso l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con i risultati conseguiti, ai sensi della normativa in vigore in materia concorsuale come previsto dall'art.6, comma 5, del D.P.R. 09.05.1994, n. 487.*».

A differenza di quanto accaduto per tutte le precedenti prove volte a saggiare la preparazione teorica dei candidati, quindi, **prima dell'avvio della sessione della prova orale la commissione concorsuale non ha provveduto alla previa pubblicazione dei criteri di valutazione da seguire per attribuire i relativi punteggi parziali e finali.**

Cionondimeno, sulla base di tale poco trasparente quadro regolamentare, l'odierna ricorrente lo scorso 17 giugno si è cimentata nello svolgimento della prova orale *de qua*.

La [OMISSIS] è stata interrogata in tutte le materie previste dal bando ed a seguito dell'estrazione a sorte di diversi quesiti per ciascuna di esse ha risposto (secondo quanto riferito) in maniera adeguata ad ognuna di queste.

All'esito della prova, però, terminata la sessione di esame giornaliera, la commissione concorsuale, come preannunciato, ha reso noti gli esiti delle prove mediante l'affissione nei locali d'esame dell'elenco dei concorrenti con indicazione del giudizio numerico finale (di idoneità/inidoneità) assegnato.

In tale momento, non senza stupore, la ricorrente ha appreso di aver conseguito un punteggio finale pari a [OMISSIS] e di essere stata, pertanto, esclusa dal prosieguo dell'iter concorsuale.

Senonché, considerato che alla detta bocciatura non è seguita alcuna esplicitazione dei motivi di esclusione e che, come preannunciato, prima dell'avvio della prova ai candidati non è stata neppure fornita alcuna indicazione circa i criteri che avrebbero "guidato" il giudizio della commissione, la ricorrente ha immediatamente avanzato un'istanza di accesso agli atti volta a visionare gli atti valutativi del proprio esame nonché i criteri di valutazione adottati (predeterminati) a tal fine dagli esaminatori.

Tale richiesta, inoltrata alla p.a. il [OMISSIS], è stata esitata dalla precedente il successivo [OMISSIS].

Neppure la visione del carteggio documentale ha, però, consentito alla ricorrente di apprendere (o quantomeno intuire) l'iter logico giuridico seguito dalla commissione per

addivenire al giudizio gravemente insufficiente assegnatole: a fronte della specifica richiesta di conoscere oltre al verbale di valutazione anche quello riguardante l'adozione dei criteri di valutazione della prova, la p.a. intimata ha esibito quali atti non resi pubblici sulla pagina web, il solo verbale stilato all'esito delle prove orali del 17 giugno e la c.d. scheda di dettaglio recante le domande somministrate alla [OMISSIS] con i relativi punteggi parziali assegnati a ciascuna materia. **Nessun ulteriore documento, quindi, dal quale potesse trarsi la predeterminazione di criteri di valutazione della prova orale!**

L'esibizione documentale suddetta ha, pertanto, reso concreti i timori della ricorrente circa l'assenza assoluta di criteri di valutazione della prova orale ed ha reso lampante l'illegittimità della prova sostenuta.

La p.a. concorsuale, infatti, si è limitata ad adottare dei verbali recanti le modalità di svolgimento della prova e di assegnazione del punteggio senza tuttavia predeterminare, né prima né dopo l'avvio della relativa sessione di esame, i basilari criteri di giudizio ai quali ancorare la valutazione da assegnare ai candidati.

Donde il presente ricorso che si affida al seguente motivo in

DIRITTO

I.- VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 12 DEL DPR. 9 MAGGIO 1994 N.487 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 686, CO.4, DEL D.LGS. N. 66/2010 “CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE”- VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 19 DEL D.LGS. N. 33/2013- MANCATA PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE- DIFETTO DI MOTIVAZIONE- VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 241/1990- ARBITRARIETÀ MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST.

Come anticipato in narrativa, l'odierna ricorrente, dopo aver proficuamente superato la quasi totalità delle prove concorsuali, all'esito dell'ultimo step valutativo, coincidente con una prova orale sulle materie Storia, Geografia, Costituzione e cittadinanza italiana, si è vista attribuire un punteggio di gravissima insufficienza pari a [OMISSIS] che le è valso l'immediata esclusione dal prosieguo dell'iter selettivo.

Tale nefasto esito si è, però, rivelato sin da subito incomprensibile per la [OMISSIS], che, da quanto riferito, in sede di prova non aveva accusato alcuna difficoltà a rispondere alla totalità delle domande estratte e somministrate dalla commissione durante l'esame.

Sicché vedendosi notificare una valutazione negativa del tutto criptica, giustificata dal ripetuto giudizio numerico e disancorata da criteri valutativi resi noti dalla commissione prima dell'esame, al fine di poter comprendere le possibili motivazioni sottese alla decisione amministrativa subita, ha immediatamente chiesto mediante rituale istanza di accesso di visionare la propria scheda di valutazione della prova nonché i criteri che "a monte" avevano guidato l'operato della commissione.

Tale richiesta è stata formulata anche in considerazione della previa (e opportuna) pubblicazione da parte della precedente dei criteri di valutazione concernenti i precedenti step valutativi della stessa selezione (in particolare quelli riguardanti la prova scritta²).

² «*volta a verificare la padronanza linguistica attraverso l'accertamento della conoscenza delle strutture fondamentali della lingua (ortografia, morfologia, sintassi, lessico e semantica), delle abilità di ragionamento*

Cionondimeno, come anticipato in narrativa, l'esito della predetta istanza di accesso ha reso evidente l'illegittimità che ha inficiato in toto l'azione amministrativa: a riscontro della richiesta espressa di esibizione degli atti valutativi e dei relativi verbali di predeterminazione dei criteri della prova orale, la p.a. intimata ha esibito solamente una griglia indicante le domande somministrate alla ricorrente e i punteggi parziali assegnati a ciascuna delle materie e la relativa media aritmetica, **in assenza di riferimenti a criteri di valutazione.**

Oltre a tale griglia, esibita anche con riferimento alle prove sostenute nella medesima giornata da altri concorrenti, l'intimata si è limitata a produrre il verbale nr. 50, adottato dalla commissione concorsuale al termine della sessione di esame che, a ben vedere, non indica affatto i criteri di valutazione adottati in sede di giudizio ma invoca a tal fine «*i criteri fissati con verbale n. 42 del 31.05.2024*», **già pubblicato sul sito web dedicato alla selezione ed effettivamente (anch'esso) privo di una predeterminazione di indicatori di giudizio a tal fine predisposti!**

Ciò che, quindi, si trae chiaramente dall'analisi della totalità degli atti pubblicati ed esibiti dalla precedente è che la prova orale sostenuta dalla Sig.ra [OMISSIS] si è svolta nell'assenza assoluta di quei criteri di valutazione che, in ossequio a quanto previsto sia dalla

verbale induttivo, nonché della capacità di comprensione di un testo scritto (intesa come capacità di saper leggere e comprendere testi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi)» cfr. allegato C al bando punto 2.

normativa generale che da quella speciale, la p.a. avrebbe dovuto obbligatoriamente predeterminare ai fini della legittimità della prova e della relativa valutazione!

Invero, la nota normativa atta a disciplinare le selezioni pubbliche di cui al DPR 487/1994 (anche espressamente invocata dal bando) al suo articolo 12, rubricato «*trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali*» prescrive **espressamente quale primo e centrale adempimento delle commissioni di concorso quello di stabilire «alla prima riunione [...] i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove».**

A tali disposizioni di carattere primario si accostano, poi, le più recenti disposizioni in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni che, avuto riguardo alla regolamentazione delle procedure concorsuali pubbliche, all'articolo 19 del D.lgs. n.33/2013, impongono alle pp.aa. l'obbligo di pubblicare «*i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione , nonché i criteri di valutazione della Commissione ((, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori))*».

Avuto riguardo allo specifico concorso militare di riferimento, poi, in linea con le superiori norme generali, l'articolo 686 del D.lgs. 66/2010 (c.d. codice dell'ordinamento militare) prescrive l'individuazione all'interno dei bandi di concorso della «successione, le

modalità e i tempi di svolgimento delle prove di efficienza fisica, di quelle scritta e **orale**, della visita medica e dell'accertamento attitudinale».

Il quadro normativo descritto ha, infatti, l'ovvio obiettivo di rendere "controllabile" e non arbitraria la valutazione concorsuale che, com'è noto, risulta già caratterizzata da ampia discrezionalità.

Invero, l'unico elemento effettivamente in grado di rendere oggettiva e verificabile l'imparzialità della valutazione svolta in ambito concorsuale senza intralciare in maniera significativa la speditezza dell'azione amministrativa, coincide proprio con la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove. Criteri che, in effetti, fungono sia da metro valutativo da utilizzare in sede di preparazione all'esame sia da elemento oggettivo cui ancorare, *ex post*, il giudizio sintetico adottato dalle commissioni concorsuali.

Nel caso di specie, **all'esatto contrario di quanto espressamente previsto**, la Commissione di concorso non ha adottato alcun effettivo criterio di attribuzione/graduazione del voto numerico limitandosi, come detto, ad indicare nel c.d. verbale di prima riunione le sole modalità di concreto svolgimento della prova (durata e struttura dell'esame) e il punteggio "soglia" ai fini del positivo superamento dell'esame³.

Si ribadisce, nulla circa i criteri di valutazione.

³ Cfr. verbale n. 42 del 31 maggio 2024

E a ben vedere, come detto, il riferimento a criteri valutativi della prova orale manca del tutto anche all'interno del bando e del suo all'allegato C.

Tale ultimo documento, infatti, **avuto riguardo alla prova scritta di lingua italiana**, nel precisare che la stessa fosse volta a saggiare «*la padronanza linguistica attraverso l'accertamento della conoscenza delle strutture fondamentali della lingua (ortografia, morfologia, sintassi, lessico e semantica), delle abilità di ragionamento verbale induttivo, nonché della capacità di comprensione di un testo scritto (intesa come capacità di saper leggere e comprendere testi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi)*» ha individuato dei chiari e precisi criteri di prova **mentre, con riferimento a quella orale, oggetto di odierna contestazione, non ha fornito alcuna indicazione analoga, neppure "di massima"!**

Sicché tale omissione ha irrimediabilmente inficiato la prova orale sostenuta dalla ricorrente che, per effetto di tale *modus operandi* ha infatti subito molteplici pregiudizi: da un lato la stessa non ha potuto conoscere (neppure senza preavviso) gli aspetti valutativi maggiormente rilevanti per la commissione ai fini di una migliore e ragionata preparazione, dall'altro, in maniera ancor più grave, al termine della prova non ha potuto ancorare l'insufficiente giudizio ricevuto ad alcuna "coordinata interpretativa".

Ciò ha, infatti, comportato una sensibile violazione oltre che dei principi generali dell'azione amministrativa di quello di motivazione del provvedimento che, notoriamente, incide sui diritti e le prerogative del cittadino/concorrente.

Come noto e risaputo, difatti, i giudizi c.d. sintetici adottati mediante la sola indicazione del voto numerico per le prove scritte e orali delle selezioni pubbliche sono stati ritenuti compatibili con il dovere di motivazione dell'atto amministrativo solo ove effettivamente parametrati e riconducibili a precisi e predeterminati criteri di valutazione della relativa prova (cfr. Corte Costituzionale n. 328/2008, n. 20/2009 e n. 175/2011).

In mancanza di coordinate prestabilite e oggettive di tale natura, infatti, la valutazione della p.a. rischia di rimanere oltre che del tutto incomprensibile, anche arbitraria, incontrollabile.

Correttamente operando e volendo, quindi, assegnare delle votazioni sintetiche ma comunque comprensibili *ab externo* la p.a. non avrebbe potuto esimersi dall'indicare " a monte", possibilmente prima dell'avvio della prova, degli indicatori di giudizio sulla base delle qualità da saggiare e della tipologia di profilo ricercato e ciò anche al fine di rendere oggettiva e imparziale la valutazione degli innumerevoli concorrenti.

A mero titolo esemplificativo ben può essere citato il verbale di predeterminazione dei criteri di valutazione della prova orale svoltasi in seno al recente concorso per l'assunzione di Commissari della Polizia di Stato che ha espressamente (e opportunamente) previsto «*Per quanto concerne la prova orale [...]La valutazione del colloquio e l'attribuzione del relativo punteggio saranno effettuate tenendo conto degli aspetti sostanziali (in particolare, padronanza dell'argomento, esaustività della*

risposta, capacità di sintesi) e formali (in particolare, chiarezza espositiva e uso appropriato della terminologia e dei riferimenti dottrinali e giurisprudenziali) delle risposte.⁴».

Tale verbale, sebbene sintetico ed effettivamente di semplice redazione risulta ben diverso da quello adottato dalla Commissione oggi intimata che, si ribadisce, in maniera del tutto incomprensibile, non ha mai operato alcun riferimento ai principi che avrebbe seguito in sede di valutazione dei concorrenti!

Ed a corroborare la piena fondatezza del presente ricorso si pone, oltre all'orientamento seguito dal Giudice Costituzionale, anche quello tracciato da anni dalla Giurisprudenza amministrativa che nei casi analoghi al presente non ha potuto che censurare le attività concorsuali e disporre la ripetizione in seguito ad una effettiva predeterminazione dei "necessari" criteri di valutazione.

Recentemente Codesto Ecc.mo TAR con la sentenza n.5361/2024 del 18/03/2024 ha annullato la prova orale sostenuta in seno al concorso per l'assunzione di commissari della Polizia penitenziaria, proprio avendo accertato in che in quell'occasione, «nessun criterio di valutazione» era stato mai preventivamente «fissato dalla Commissione relativamente alle prove orali» (TAR Lazio-Roma, sez.V, sent. n. 5361\2024 del 18\03\2024).

⁴ verbale n.1 del 19 gennaio 2022 adottato nell'ambito del «concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 140 posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato pubblicato sulla pagina web della selezione.

Nell'ambito di tale recente occasione Codesto Ecc.mo Giudice, **pur evidenziando la peculiare gravità di quel caso in cui, esattamente come nel presente, l'assenza dei criteri risultava assoluta**, ha invocato a supporto delle proprie decisioni dei precedenti del Consiglio di Stato che hanno censurato valutazioni concorsuali ancorate, addirittura, a criteri di valutazione troppo generici!

In proposito Codesto ecc.mo Tar ha, infatti, invocato i recenti insegnamenti del Consiglio di Stato secondo i quali «*la votazione numerica [...] non è idonea ad integrare una sufficiente motivazione della scelta compiuta, **non essendo stati precedentemente fissati, dal medesimo organo collegiale, criteri di massima sufficientemente specifici per l'attribuzione dei voti, in modo da consentire di percepire, con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate**».* (Consiglio di Stato, Sez. II, sent. n. 4247 del 27 aprile 2023).

Invero, appare chiaro che i limiti alla sindacabilità dei c.d. giudizi resi da tecnici nell'ambito di procedure selettive, come quella in analisi, non possono estendersi sino al punto di sacrificare in assoluto il dovere dell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi.

Se così non fosse, del resto, si giungerebbe pericolosamente ad affermare una sorta di intangibilità dell'operato amministrativo, con conseguente creazione di una specie di "zona grigia", inammissibilmente sottratta allo scrutinio giurisdizionale.

Come puntualmente rilevato anche a livello sovranazionale, l'assenza di motivazione di un provvedimento amministrativo risulta particolarmente pregiudizievole sotto il profilo dell'accesso al Giudice.

In particolare, la CEDU ha affermato che l'assenza di motivazione di un atto amministrativo determina la violazione dell'art. 6 CEDU nella misura in cui la stessa si traduca nell'impossibilità per l'interessato di contestare il provvedimento dinanzi alle competenti autorità giurisdizionali (vedi Hentrich c. Francia, 1994, § 56; Jokela c. Finlandia, 21.5.2002, § 73).

Tali considerazioni sono dunque valse a consolidare il principio, già in precedenza enunciato dalla stessa CEDU, secondo cui «*the lower court or authority must have provided such reasons as to enable the parties to make effective use of their right of appeal*⁵» (Hirvisaari v. Finlandia, 27.9.2001, § 31).

Per tutto quanto precedentemente affermato, è palese che nel caso di specie sia stata del tutto disattesa la volontà del Legislatore, con la conseguenza che l'odierna ricorrente è stata del tutto impossibilitata a comprendere (o quantomeno) intuire le motivazioni sottese al grave giudizio di insufficienza attribuitogli.

La prova orale dalla stessa sostenuta, svoltasi senza il previo svolgimento di un adempimento obbligatoriamente previsto dalla Legge si palesa, dunque, irrimediabilmente inficiata da illegittimità e merita di essere ripetuta con modalità legittime.

SULLA DOMANDA CAUTELARE

⁵ Trad. lett.: il tribunale o l'autorità di grado inferiore deve aver fornito motivi tali da consentire alle parti di avvalersi efficacemente del loro diritto di ricorso.

Alla luce di quanto articolato e dedotto, sussiste il requisito del *fumus boni iuris* a sostegno del presente ricorso.

Con riferimento alla sussistenza del *periculum in mora* è sufficiente evidenziare che la procedura concorsuale è ormai giunta alla sua naturale conclusione con l'approvazione e pubblicazione nella pagina web ad essa dedicata della graduatoria finale di merito.

Tuttavia, **il successivo corso formativo propedeutico all'assunzione non è ancora stato avviato e con tutta probabilità patirà tra la fine del corrente mese di settembre e gli inizi del successivo mese di ottobre.**

Ebbene, la ricorrente dopo aver superato la quasi totalità delle prove è rimasta esclusa, in via del tutto pregiudizievole, all'esito della prova orale e qualora non dovesse essere riammessa tempestivamente a concludere l'iter selettivo (ripetendo la prova orale, svolgendo le prove facoltative di lingua e di informatica e ottenendo la valutazione dei titoli) **perderebbe ogni chance di essere ammessa al corso formativo di imminente avvio.**

Peraltro, in vista del limite di età prescritto per la partecipazione al concorso *de quo* (fissato, per i civili, in 26 anni non compiuti), **la ricorrente non potrebbe neppure tentare di accedere ai nuovi concorsi analoghi non essendo più in linea con tale requisito.**

Risulta, quindi, palese l'irreparabile e inquantificabile danno di natura economica e morale che verrebbe cagionato alla ricorrente per il caso della mancata concessione di una misura cautelare urgente. Da individuarsi, preferibilmente, nell'ordine di riconvocazione della stessa per la ripetizione della prova orale del concorso, a seguito della predeterminazione dei criteri di valutazione nonché, in caso di positivo superamento,

alle successive e finali prove e al seguente corso formativo.

* * *

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Parte ricorrente ha già notificato all'odierna resistente un'istanza di accesso alle generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati a resistere al fine di notificare il ricorso, entro i rituali termini (decorrenti dalla pubblicazione della graduatoria dei vincitori avvenuta il 30 agosto).

Come spiegato in epigrafe, infatti, la graduatoria di merito indica solamente i nominativi dei concorrenti e non anche le ulteriori generalità strumentali ad effettuare la notificazione. Di conseguenza è impossibile procedere a tale adempimento in assenza del riscontro amministrativo.

In attesa che parte resistente esiti l'istanza, si chiede, dunque, di poter essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nel sito online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza. In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

Tutto ciò premesso, voglia Codesto

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

- in via istruttoria: ove ritenuto necessario, disporre ex art. 41 c.p.a., stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio

mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;

-**in via cautelare**, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione di convocare parte ricorrente per l'espletamento della prova orale, previa determinazione dei criteri valutativi, innanzi ad una differente Commissione esaminatrice;

- **nel merito**, annullare gli atti indicati in epigrafe con ogni conseguenziale statuizione;

- **nel merito e in subordine**, condannare parte resistente al risarcimento in forma specifica mediante la ripetizione della prova orale.

Con vittoria delle spese, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.

Il contributo unificato è dovuto nella misura di 325,00 euro. La ricorrente produce, però, apposita autodichiarazione al fine di essere esentata dal pagamento di quest'ultimo.

Con osservanza,

Palermo-Roma, 13 Settembre 2024

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Raimonda Riolo